

Regolamento dell'Unità di Ricerca
Laboratorio di Innovazione Sociale, Economia e Territorio (LISSET)

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione dell'Unità di Ricerca dipartimentale *Laboratorio di Innovazione Sociale, Economia e Territorio (LISSET)*, costituita con l'apporto del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) (d'ora in poi anche soltanto il "Dipartimento").

2. L'unità di ricerca si dedica allo studio dell'innovazione sociale, con focus su economia e territorio. Il suo scopo è proporre modelli economici che promuovano sviluppo, competitività, equità sociale, inclusione sociale, sostenibilità ambientale e socio-economica e la gestione efficace dei beni comuni e pubblici. L'innovazione sociale, intesa come trasformazione sociale e motore di progresso, è cruciale per rispondere alle sfide di un mondo in cambiamento. Tra i temi di interesse sono l'economia generativa, collaborativa, sostenibile e i servizi ecosistemici, le transizioni digitali e verdi e gli intermediari per l'innovazione di sistema, l'impresa sociale e i bilanci sociali d'impresa, le politiche dell'innovazione e dello sviluppo territoriale, con particolare attenzione, da un lato, alla rigenerazione di sistemi urbani e industriali e di aree interne e svantaggiate, e da un altro, alle 'nature-based solutions' come strumenti di resilienza e sviluppo sistemico.

Art. 2 – Sede

1. L'Unità di Ricerca ha sede presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze.

Art. 3 - Soggetti aderenti

1. Possono aderire all'Unità di Ricerca:

- a) ricercatori, docenti, assegnisti, dottorandi e altri collaboratori attivi nel Dipartimento;
- b) docenti, ricercatori e dottorandi aderenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo o ad altri atenei italiani ed esteri;
- c) esperti esterni;
- d) Enti, Istituzioni e Associazioni che operano in conformità alle attività dell'Unità di Ricerca.

Art. 4 – Struttura organizzativa

Sono articolazioni dell'Unità di Ricerca il Coordinatore scientifico, il Consiglio e il Comitato scientifico.

Art. 5 – Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unità di Ricerca è costituito dai soggetti aderenti.

2. Sono compiti del Consiglio:

- a) proporre ai Consigli di Dipartimento la nomina del Coordinatore scientifico;

- b) discutere e selezionare i programmi di ricerca condotti dall'Unità;
- c) approvare la programmazione dell'attività scientifica, predisposta dal Coordinatore da sottoporre, per conoscenza, al Consiglio di Dipartimento;
- d) approvare la relazione annuale sull'attività svolta, predisposta dal Coordinatore, da sottoporre ai Consigli di Dipartimento;
- e) decidere sulle domande di afferenza presentate da soggetti individuali ed istituzionali;
- f) approvare le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento.

3. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta, e comunque almeno una volta l'anno.

4. Delle riunioni è redatto il verbale, firmato dal Responsabile e dal Segretario verbalizzante. I verbali delle riunioni del Consiglio vengono depositati presso la segreteria del Dipartimento sede.

Art. 6 – Il Coordinatore Scientifico

1. Il Coordinatore scientifico è un ricercatore o docente di ruolo membro del Dipartimento. Viene eletto dal Consiglio dell'Unità di Ricerca, o dei membri proponenti al momento della costituzione, e della sua nomina viene data comunicazione al Dipartimento.

2. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Il coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore a cui delegare specifiche attività o le proprie funzioni in caso di impedimento temporaneo.

4. Il coordinatore:

- a) presiede il Consiglio curando l'esecuzione delle delibere;
- b) rappresenta l'Unità di Ricerca nelle sue proposte al Consiglio di Dipartimento;
- c) è responsabile, nel rispetto delle normative e delle procedure dell'Ateneo e dei Dipartimenti Partecipanti, delle risorse finanziarie e di eventuali spazi assegnati all'Unità;
- d) redige un piano triennale delle attività da sottoporre al Consiglio dell'unità di ricerca;
- e) redige all'inizio di ogni anno, un programma di attività per l'anno in corso e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente dall'unità di ricerca da presentare al Consiglio del Dipartimento partecipante.

5. Nel caso di decisioni a maggioranza il voto del Coordinatore prevale in caso di parità di voti.

Art. 7 - Il Comitato Scientifico

1. L'Unità di Ricerca può deliberare, su proposta del Coordinatore, la costituzione di un Comitato Scientifico, composto da esperti o studiosi di chiara fama esterni all'unità stessa. Il Comitato Scientifico ha il compito di contribuire all'impostazione e valutazione delle attività dell'Unità di Ricerca e di fornire indicazioni circa lo sviluppo delle sue attività di ricerca.

2. Al Comitato Scientifico partecipa il Coordinatore Scientifico, che lo convoca quando ne ravvisi l'opportunità o su richiesta dei membri.

Art. 8 – Adesioni e decadenza

1. Le richieste di adesione all'Unità di Ricerca vengono sottoposte per l'approvazione al Consiglio dell'Unità di Ricerca.

2. Cause di decadenza dei membri dell'Unità sono:

- a) dimissioni presentate al Consiglio;
- b) mancata partecipazione all'attività dell'Unità o esercizio di attività che si pongono in conflitto con le finalità e lo spirito dell'Unità di ricerca. In questo caso il Coordinatore Scientifico propone al consiglio la decadenza che deve essere approvata a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 9 - Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Unità di Ricerca potrà avvalersi, nel rispetto della normativa d'Ateneo e previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, della collaborazione di personale interno al Dipartimento e di personale esterno.

Art. 10 - Risorse finanziarie

1. I fondi a disposizione dell'Unità di Ricerca per il suo funzionamento potranno derivare da:

- a) fondi della ricerca di base degli aderenti all'Unità di Ricerca;
- b) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- c) proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali, proventi derivanti da consulenza professionale e di servizio a favore di terzi, proventi derivanti da organizzazione di eventi;
- d) le donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività dell'unità di ricerca;
- e) eventuali contributi messi a disposizione dall'Ateneo, in forma indipendente e aggiuntiva rispetto al finanziamento ordinario del Dipartimento.

2. L'utilizzo dei fondi dell'Unità di Ricerca è autorizzato dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore Scientifico dell'Unità di Ricerca.

Art. 11 – Entrata in vigore e modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione dell'Unità di Ricerca da parte del Consiglio del Dipartimento partecipante.
2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio dell'Unità di Ricerca.

Art. 12 – Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI).